



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Settore Affari Generali

Ufficio Tesseramenti e Trasferimenti
Prot./AP/fm/9325
Roma, 18 novembre

All'atleta
Andrea Mitchell D'Arrigo
Vicolo del laghetto, 23
Castelgandolfo

Raccomandata a/r

Spett.le
Società Larus Nuoto C/o Maco
Via Ettore Rota, 6/8
00177 Roma

e, per conoscenza,

Spett.le C.R. Laziale
Suo Indirizzo

Oggetto: Notifica decisione Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti atleta Andrea Mitchell D'Arrigo C/Larus Nuoto ASD.

Con la presente si notifica la decisione del Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti, Avv. Francesco Novarina assunta in data 18 novembre 2011 e relativa al ricorso in oggetto.

“””Con ricorso del 14/11/2011, ritualmente notificato anche alla Società di appartenenza, la Larus Nuoto, l'atleta in epigrafe richiedeva lo svincolo dalla stessa Società. Preliminarmente, prima di entrare nel merito della vicenda, si deve sottolineare come compito dello scrivente Giudice risulti esclusivamente quello di effettuare una precisa valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio dello svincolo così come previsti nella normativa federale.

Si fa, inoltre, rilevare come lo Statuto e le Carte Federali prevedono il vincolo sportivo degli atleti presso le società sportive di appartenenza nei termini previsti dalla norme federali stesse e che tale vincolo rappresenta elemento di tutela per garantire e valorizzare le attività di formazione delle società, la crescita tecnica delle squadre e dei loro singoli componenti, al fine dell'ottenimento di risultati agonistici.



Contestualmente, però, la stessa normativa federale prevede la tutela dell'atleta concedendo allo stesso lo svincolo in casi previsti e precisamente per cambio di residenza (R. O. art. 15/4), per mancanza di assistenza tecnica (R. O. art. 5/b) ed in caso di espressa volontà della società di appartenenza di concessione del nulla osta.

PREMESSO IN FATTO

In data 6/9/2011 l'atleta Mitchell richiedeva, tramite il relativo modulo, il rilascio del nulla osta alla società Larus.

In data 15/9/2011 la società rifiutava il rilascio motivando la decisione ed in particolare dichiarando che la stessa società assicurava la necessaria assistenza tecnica.

Lo scrivente Giudice, preso atto di quanto sopra, in data 2/11/11 ratificava il provvedimento di rifiuto.

Con il citato ricorso del 14/11/11 l'atleta ha riproposto, nelle modalità consentite, la richiesta di svincolo allegando una documentazione attestante, secondo lo stesso ricorrente, le motivazioni comprovanti la fondatezza della stessa.

Nella documentazione depositata compaiono lo scambio di comunicazioni tra il Presidente della Larus Nuoto e il Presidente della Aurelia Nuoto dalle quali si evince, tra l'altro, quanto di seguito riportato.

In particolare, dopo un attento esame delle stesse, si evidenzia come la società Larus a meno di un mese dal rifiuto al rilascio del richiesto nulla osta esprima, tramite comunicazione a firma del proprio Presidente, una volontà diametralmente opposta.

Nella lettera del 28/10/2011, indirizzata al Presidente dell'Aurelia Nuoto si legge: " La Larus ed il suo Presidente sono a favore della libera circolazione degli atleti.... ".

Tenuto conto che la su citata era stata inviata in risposta alla comunicazione trasmessa dal Presidente dell'Aurelia Nuoto in data 27/10/2011 in cui viene richiesto alla Larus di : " .. auspicabile possa essere permesso a questi atleti di poter determinare il proprio futuro in modo il più impossibile indolore per le nostre società favorendone il trasferimento", ed ancora: "Al fine della necessaria chiarezza, ricordo i nominativi dei ragazzi in questione...D'Arrigo Andrea Mitchel ..l" non vi possono essere dubbi che la volontà di concedere agli atleti, tra cui l'odierno ricorrente, da parte della Larus sia proprio quella di permettere agli stessi di determinare il proprio futuro.

Sul punto, a maggior integrazione, si richiama, anche, un'altra affermazione espressa dal Presidente della Larus nella citata comunicazione in risposta al Presidente della Aurelia nuoto : "Vi chiediamo a fronte di nulla osta ...", da cui il preciso riferimento di volontà di concessione del nulla osta anche a favore dell'odierno ricorrente.

Detta volontà di rilascio di nulla osta viene ribadita anche nel comunicato pubblicato in data 28/10/2011 nella Gazzetta dello Sport dove la società Larus esprime che: "La Società ASD Larus nel merito delle problematiche relative al tesseramento di atleti in regime di vincolo definitivo ha una posizione di assoluta chiarezza sia di tutelare la volontà dell'atleta di cambiare società nello specifico caso di atleti Larus che vogliono trasferirsi ad altre società ... pur con il massimo dispiacere per questa situazione venutasi a creare è assolutamente disponibile ad assecondare la volontà degli atleti in questione."

Si sottolinea, infine, come nella lettera del 28/10/2011 vi sia un preciso riferimento proprio a D'Arrigo al quale viene posta una condizione (irrituale) al rilascio del nulla osta: "In aggiunta alla nostra richiesta mi sento di esigere delle scuse pubbliche da parte del Sig. D'Arrigo in quanto le sue accuse prive di fondamento hanno nuociuto...."

PREMESSO IN DIRITTO

Le previsioni indicate nelle Carte federali circa la " mancanza di assistenza tecnica" (R.O. art. 5/b) nonché la volontà espressa dalla società di appartenenza dell'atleta di concedere il nulla osta per tesserarsi per altra società, non possono essere considerate in senso restrittivo, letterario o addirittura astratto, dovendosi, invece, valutare tali aspetti nella concretezza tenendo anche conto degli effetti discendenti dal comportamento e dalla volontà dichiarata espressamente dalla società detentrica del diritto di rilascio del vincolo.

Va tenuto presente che la dichiarazione certa di rilascio di nulla osta allo svincolo posto in essere dalla società di appartenenza tramite il proprio Presidente è considerato sia dalle norme vigenti che dalla consolidata consuetudine un sufficiente elemento ai fini di consentire all'atleta interessato di trasferirsi ad altra società.

L'espressione di volontà del Presidente di una società di concessione del nulla osta ad un proprio atleta è da considerarsi anche espressione di volontà della società di non volere fornire assistenza tecnica all'atleta secondo le strategie scelte in autonomia.

Non possono trovare accoglimento in questa sede condizioni poste dalla società detentrica del diritto al rilascio del nulla osta, dato che nella vigente normativa federale non può trovare spazio la non contemplata espressione di volontà condizionata.

Nel caso in esame il comportamento posto in essere dalla società Larus, evidenziato sia tramite i propri scritti che con dichiarazioni pubbliche specifiche, depositate in atti, integra in modo chiaro ed inconfutabile i presupposti richiesti dalla normativa vigente al fine del rilascio del nulla osta.

Appare, pertanto, di solare evidenza come da tutto fin qui esposto la società Larus abbia chiaramente ed in modo inequivocabile espresso la propria volontà di consentire all'atleta ricorrente di cambiare società, volontà espressa sia in relazione ad uno scambio di comunicazioni intervenute con un'altra società sportiva che tramite rappresentazione pubblica.

P.Q.M

Si accoglie il ricorso dell'atleta Andrea Mitchell D'Arrigo concedendo alla stesso lo svincolo richiesto. ""

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Antonello Pariza)

